

allegato "B" al rep.n. 5.231/3.471

#### STATUTO

##### **Art. 1 - Denominazione**

Al fine di operare quale organismo strumentale degli Enti locali soci nella gestione dei pubblici servizi, è costituita una società per azioni denominata

**"SABB -SERVIZI AMBIENTALI BASSA BERGAMASCA S.p.A."**

##### **Art. 2 - Sede**

La società ha sede in Treviglio.

##### **Art. 3 - Oggetto Sociale**

Nel rispetto dell'art.113, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, la società potrà svolgere le attività di seguito elencate.

a) L'esercizio dei seguenti pubblici servizi e connesse attività in materia ambientale per conto degli Enti locali soci, consistenti:

- nella gestione dei pubblici servizi inerenti l'igiene urbana e la salvaguardia ecologica dell'ambiente, con particolare riferimento alla raccolta, lo stoccaggio, il recupero, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti in genere, compreso il trattamento e la commercializzazione dei prodotti derivanti dai rifiuti stessi, il lavaggio e lo spazzamento stradale;
- nella progettazione, realizzazione e gestione di strutture e impianti pubblici o di pubblica utilità;
- nello svolgimento di attività e servizi in materia di difesa, sicurezza ambientale, salvaguardia ecologica dell'ambiente e di controllo degli agenti inquinanti di ogni genere;
- nel recupero di ambiti degradati o inquinati, mediante il loro risanamento, ripristino e ricomposizione;
- nella promozione di programmi di ricerca per lo sviluppo tecnologico e la diffusione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali e organizzative.

b) La realizzazione, compresa la cablatura, la manutenzione e l'esercizio, per conto degli Enti locali soci, di reti e servizi telematici e informatici.

c) La costruzione e la gestione di impianti per la produzione e distribuzione di energia elettrica generata attraverso le già elencate attività di recupero e smaltimento dei rifiuti.

d) L'organizzazione e la gestione di servizi pubblici in genere per conto degli Enti locali soci, quali, in via esemplificativa, i trasporti, gli impianti semaforici e di segnaletica luminosa, la pubblica illuminazione, le aree di sosta per autoveicoli, la gestione informatizzata del territorio.

e) Il trasporto di cose, anche per conto terzi, allorché necessitato dall'espletamento dei predetti pubblici servizi.

I servizi di cui sopra potranno essere svolti in forma diretta e in tali ambiti la società potrà altresì effettuare studi, ricerche, sperimentazioni, consulenze e progettazioni, con esclusione delle attività per le quali esiste una espressa riserva di legge. La società potrà inoltre operare l'assunzione di ogni utile sinergia con altre società operanti nei settori di interesse, sempre nel rispetto delle vigenti norme di legge.

La società potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, a condizione che la parte più importante dell'attività sia comunque conseguita in forza degli affidamenti degli Enti locali soci e non sia recato pregiudizio alla gestione dei servizi pubblici, compresa la realizzazione dei correlati investimenti.

Alle medesime, predette, condizioni, la società potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, purché indispensabili all'espletamento dei pubblici servizi gestiti dalla società medesima.

Restano sempre escluse la raccolta di risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate agli intermediari finanziari e mobiliari, di cui all'art.106 del Decreto Legislativo n.385/1993 nonché all'art.1 della legge 2.1.1991 n.1 e successive modifiche ed integrazioni ed alla legge 7 marzo 1996 n. 108.

A condizione che la parte più importante dell'attività sia comunque conseguita in forza degli affidamenti degli Enti locali soci e non sia recato pregiudizio alla gestione dei servizi pubblici, compresa la realizzazione dei correlati investimenti, la società potrà assumere, sia direttamente che indirettamente, quote e partecipazioni in società, imprese o consorzi aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, purché in via non prevalente.

Alle medesime, predette, condizioni, la società potrà prestare fidejussioni, avalli ed ogni altra garanzia reale e/o personale a favore di enti, società, imprese o consorzi con i quali vi sia uno stabile rapporto di collaborazione e purché le predette garanzie siano strettamente funzionali, ed indispensabili, allo svolgimento dei compiti d'interesse pubblico individuati nel presente articolo.

#### **Art. 4 - Durata**

La società è fissata fino al 31 dicembre 2030.

#### **Art. 5 - Capitale sociale**

Il capitale sociale è determinato in euro 1.850.000,00 (unmilioneottocentocinquantamila) ed è diviso in azioni del valore nominale unitario di un euro. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi. Sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, la

Società può emettere obbligazioni sia nominative che al portatore, anche convertibili in azioni.

L'intero capitale sociale (incluse le eventuali obbligazioni convertibili in azioni) deve essere posseduto da Enti locali o da soggetti pubblici dipendenti dagli stessi.

E' vietata la costituzione di diritti o garanzie od ogni altro tipo di operazione che, pur non mutando la proprietà dei titoli, abbia l'effetto di attribuire a soggetti privati l'esercizio di diritti economici od amministrativi inerenti alle azioni emesse dalla società.

#### **Art. 6 - Variazioni del capitale sociale**

Il capitale sociale potrà essere aumentato o diminuito con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, alle condizioni da questa stabilite.

In sede di aumento del capitale sociale potrà essere derogato al disposto dell'art.2342, comma 1 del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in denaro.

#### **Art. 7 - Azioni**

Le azioni sono nominative e conferiscono al loro possessore uguali diritti. Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un voto, in occasione delle assemblee. In sede di aumento di capitale sociale gli azionisti hanno diritto di opzione nella sottoscrizione di azioni di nuova emissione. Il termine per l'esercizio del diritto di opzione di cui all'art.2441 del Cod.Civ. è fissato in sei mesi.

#### **Art. 8 - Prelazione**

Il trasferimento di tutte o parte delle azioni o dei diritti di opzione, per qualunque causa, può avvenire per atto tra vivi. Qualora un socio, intenda trasferire in tutto o in parte le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione su nuove azioni emesse in caso di aumento di capitale, dovrà previamente, con raccomandata A.R. da inviare all'Organo Amministrativo, offrirle in acquisto agli altri soci e successivamente a terzi disposti all'acquisto indicando le condizioni di vendita, purché i trasferitari siano individuati tra i soggetti di cui al precedente art. 5, comma 2. Il prezzo delle azioni deve essere stabilito in base al reale valore del patrimonio della società al tempo della cessione.

L'Organo Amministrativo entro 10 giorni dal ricevimento della proposta di vendita provvederà a dare comunicazioni a tutti i soci risultanti dal libro soci.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al comma precedente, darne comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata R.R. indirizzata all'Organo Amministrativo, nella quale dovrà essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare tutte

le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. L'Organo Amministrativo provvederà a dare comunicazione all'offerente e ai soci che hanno esercitato la prelazione a mezzo raccomandata A.R. delle proposte di acquisto pervenute entro 10 giorni dal ricevimento.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita, verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

Resta confermato che l'intero capitale sociale dovrà comunque essere detenuto dai soggetti di cui all'art. 5, comma 2, del presente statuto.

Si precisa che i soci potranno cedere in tutto o in parte le loro azioni ad altri Enti locali o a soggetti pubblici dipendenti dagli stessi quando sia comprovata l'opportunità di tale cessione per il raggiungimento degli scopi sociali, anche a valore nominale o simbolico, nel rispetto della procedura di prelazione.

#### **Art. 9 - Assemblea dei soci**

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e dello statuto, obbligano tutti i soci ancorchè assenti o dissenzienti.

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

#### **Art. 10 - Convocazione dell'assemblea**

L'assemblea, che può essere ordinaria e straordinaria, è convocata dall'organo amministrativo in carica, anche fuori della sede sociale, purché in provincia di Bergamo.

L'Organo Amministrativo convoca l'assemblea, ordinaria o straordinaria, ogni qualvolta necessario o ritenuto opportuno e, ai sensi dell'art.2367 Cod.Civ., quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare, salvo quanto previsto dall'ultimo comma del medesimo art.2367 Cod.Civ. Se gli amministratori, o in loro vece i sindaci, non provvedono, il Tribunale, sentiti i componenti degli organi amministrativi e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'assemblea, designando la persona che deve presiederla.

#### **Art. 11 - Modalità di convocazione dell'assemblea**

L'assemblea è convocata nel Comune in cui ha sede la società ovvero in altro luogo, purché in Provincia di Bergamo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e la seconda convocazione dell'adunanza, nonché l'indicazione di giorno, ora e luogo eventualmente stabiliti per

le ulteriori convocazioni successive.

L'assemblea di seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno previsto per la prima convocazione. Essa deve comunque svolgersi entro trenta giorni dalla data stabilita per l'assemblea di prima convocazione.

Nel caso in cui la società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, per la convocazione l'organo amministrativo può scegliere tra una delle seguenti modalità, in via tra loro alternativa o cumulativa:

- a) avviso da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sui quotidiani "L'Eco di Bergamo" o "Il Corriere della Sera" almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea;
- b) avviso comunicato ai soci, agli amministratori e ai sindaci effettivi e da essi ricevuto almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere recapitato con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, sono presenti tutti gli altri aventi diritto al voto e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### **Art. 12 - Partecipazione all'assemblea**

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti e i titolari di strumenti finanziari che hanno il diritto di voto nelle materie poste all'ordine del giorno. Gli azionisti che intervengono all'assemblea devono essere iscritti o aver diritto di essere iscritti nel libro dei soci.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti. In tal caso è pertanto necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di recapitare la documentazione predisposta per la riunione, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione

ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Ogni socio può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 2372 del Codice Civile.

#### **Art. 13 - Funzionamento dell'assemblea**

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, qualora l'amministrazione sia affidata ad un organo amministrativo in forma collegiale, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (ed in caso di impedimento, dal Vice Presidente, se nominato), ovvero da persona designata dall'Assemblea stessa, che nominerà altresì un segretario, anche non socio, salvo che tale ufficio sia assunto da un Notaio ai sensi di legge.

Spetta al Presidente constatare la validità dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'Assemblea e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo, per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali delle assemblee.

Ogni socio ha diritto di esprimere nelle assemblee un voto per ogni azione posseduta.

#### **Art. 14 - Assemblea ordinaria**

L'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti indicati nel primo comma dell'art.2364 Cod.Civ. e su ogni altro oggetto previsto dal presente statuto.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea ordinaria dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nel caso in cui la società fosse tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedessero, tale termine potrà essere prorogato fino a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2364 del Codice Civile.

#### **Art. 14-bis - Atti subordinati all'autorizzazione dell'assemblea**

Ai fini della loro adozione o compimento, i seguenti atti sono sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea:

- a) piano annuale e triennale della gestione, comprensivo del programma degli investimenti, aggiornato su base annua, di cui all'art. 22-bis del presente statuto;
- b) criteri generali per la formulazione delle tariffe e la

determinazione dei corrispettivi per i servizi espletati (fatti salvi i vincoli scaturenti dalla legge o dai provvedimenti emanati dalle Autorità amministrative);

c) definizione degli schemi tipo di contratto di servizio;

d) attivazione di ulteriori servizi, già menzionati dallo statuto, anche mediante società partecipate o consorzi;

e) acquisto, alienazione, permuta, locazione ultranovennale di beni, impianti ed altre dotazioni, cessione, usufrutto ed affitto di rami d'azienda, nonché contrazione di finanziamenti da terzi, qualora siffatte operazioni abbiano, singolarmente, un valore superiore al 25% del patrimonio netto come risultante dall'ultimo bilancio approvato e non risultino contemplate nei documenti di cui alla precedente lett. a);

f) assunzione, dimissione, variazione di partecipazioni in società e consorzi;

g) prestazione di fidejussioni, avalli ed ogni altra garanzia reale e/o personale, qualora siffatte operazioni abbiano, singolarmente, un valore superiore al 25% del patrimonio netto come risultante dall'ultimo bilancio approvato e non risultino contemplate nei documenti di cui alla precedente lett. a).

Nei casi predetti, l'Assemblea è convocata senza indugio dall'Organo Amministrativo, con l'invio ai soci, unitamente alla convocazione, degli schemi degli atti dal medesimo predisposti; gli eventuali allegati sono posti a disposizione dei soci, presso la sede sociale.

L'Assemblea può autorizzare il compimento dell'atto anche sotto la condizione che vengano osservate le prescrizioni specificate nella deliberazione di autorizzazione.

Qualora ritengano che gli atti autorizzati non siano stati eseguiti in conformità alle delibere assembleari di autorizzazione, i soci, che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale, possono richiedere la convocazione dell'Assemblea affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della società.

L'esecuzione degli atti di cui al comma 1 senza che sia stata richiesta ed ottenuta l'autorizzazione ovvero la mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa potrà configurare giusta causa per la revoca degli amministratori. Qualora ravvisi l'illiceità o l'eccessiva onerosità dell'atto come conformato in seguito all'autorizzazione assembleare, l'Organo Amministrativo adotta, entro il termine di 30 giorni decorrente dal giorno in cui è stata assunta la deliberazione assembleare, apposita motivata deliberazione con la quale soprassedie all'esecuzione del predetto atto, che deve essere immediatamente trasmessa ai soci.

L'Organo Amministrativo informa i soci sull'esecuzione degli atti autorizzati con periodicità almeno semestrale ed, in ogni caso, all'interno di una apposita sezione della relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 c.c..

#### **Art. 15 - Assemblea straordinaria**

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

All'organo amministrativo spetta in via non esclusiva la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la riduzione del capitale in caso di recesso del socio e gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Essa delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da processo verbale firmato dal presidente e dal notaio.

#### **Art. 16 - Poteri dell'Organo Amministrativo**

L'Organo Amministrativo è responsabile della gestione della società ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione degli scopi sociali, fermo restando l'obbligo di richiedere all'assemblea l'autorizzazione preventiva per gli atti elencati nel precedente art.14-bis, nonché l'obbligo di conformarsi alle prescrizioni deliberate dall'assemblea in sede di autorizzazione.

Sono inoltre fatti salvi tutti gli atti che la legge o lo statuto riservano all'assemblea.

L'Organo Amministrativo informa, con periodicità almeno semestrale, i soci sull'andamento della gestione e, in ogni caso, rende analitica e tempestiva motivazione degli eventuali significativi scostamenti dalle previsioni assunte dei piani di cui all'art.22-bis del presente statuto.

L'Organo Amministrativo deve adottare ogni misura necessaria affinché gli Enti locali soci possano esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato nei confronti dei propri uffici, attraverso i poteri ad essi attribuiti dal presente statuto, nonché secondo le modalità che gli Enti locali soci ritengano di stabilire, anche con accordi extrasocietari.

#### **Art. 16-bis - Nomina e composizione dell'Organo Amministrativo**

Su deliberazione dell'Assemblea, l'Organo Amministrativo della società può, alternativamente, essere costituito:

- in forma monocratica, con la nomina di un Amministratore Unico;
- in forma collegiale, con la nomina di un Consiglio di Amministrazione.

Nel caso opti per l'amministrazione in modalità collegiale, l'Assemblea procede alla nomina degli amministratori nel rispetto dell'art. 1, comma 729, della legge 296/2006, dell'art. 4, commi 4 e 5, del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012 (e successive modifiche e integrazioni), nonché degli artt. 2 e 3, del DPR 251/2012.

Il Consiglio di Amministrazione è formato da tre membri, compreso il Presidente (ovvero da tre o cinque componenti, compreso il Presidente, qualora il capitale sociale sia pari o superiore all'importo fissato con DPCM ai sensi dell'art. 1, comma 729, della legge 296/2006).

Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da tre componenti, due membri devono essere scelti tra i dipendenti degli Enti locali soci, d'intesa tra i medesimi e le eventuali diverse amministrazioni titolari di poteri di indirizzo e vigilanza, mentre il restante membro svolge le funzioni di Presidente e Amministratore Delegato.

Nell'eventualità di Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, l'Assemblea procede a nominare almeno tre componenti scelti tra i dipendenti degli Enti locali soci, d'intesa tra i medesimi e le eventuali diverse amministrazioni titolari di poteri di indirizzo e vigilanza, mentre le cariche di Presidente e di Amministratore delegato sono disgiunte e al Presidente possono essere affidate dal Consiglio di amministrazione deleghe esclusivamente nelle aree relazioni esterne e istituzionali e supervisione delle attività di controllo interno.

In ogni caso, in virtù del principio di parità d'accesso alle cariche sociali, di cui al DPR 251/2012, per almeno tre mandati consecutivi, a decorrere dal 2014, il Consiglio di Amministrazione deve essere formato da componenti di entrambi i generi, con la nomina di almeno un membro (due nell'ipotesi di Consiglio a cinque componenti) per ciascun genere.

Gli amministratori scelti tra i dipendenti degli Enti locali soci, ferme le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensività del trattamento economico, hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari alle Amministrazioni locali di rispettiva appartenenza, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o l'Amministratore Delegato sono designati dall'Assemblea all'atto della nomina del collegio.

Una volta insediato, su proposta del Presidente, il Consiglio di amministrazione può nominare uno o più Vice Presidenti e un segretario, anche in via permanente e anche estraneo al Consiglio

stesso.

Il Consiglio di amministrazione delibera con la presenza della maggioranza dei suoi membri e con voto a maggioranza dei presenti stessi.

Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il verbale deve indicare:

- \* la data dell'adunanza;
- \* anche in allegato, l'identità dei partecipanti;
- \* su richiesta dei membri dell'organo amministrativo, le loro dichiarazioni pertinenti alle materie oggetto di delibera;
- \* le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti.

L'Organo Amministrativo dura in carica tre anni ed è rieleggibile, in ottemperanza al disposto dell'art.2383 del Codice Civile.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per dimissioni, revoca o altra causa uno o più amministratori, gli altri amministratori provvedono alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

Nel provvedere alle sostituzioni di cui al precedente comma, gli amministratori devono in ogni caso rispettare i vincoli in materia di designazione degli amministratori tra i dipendenti degli Enti locali soci, nonché, per tre mandati consecutivi, a decorrere dal 2014, di parità d'accesso alle cariche sociali, con l'attribuzione di almeno un membro (due nell'ipotesi di Consiglio con cinque componenti) al genere meno rappresentato.

I consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Ove venga meno la maggioranza degli amministratori, s'intende decaduto l'intero Consiglio di amministrazione e l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo Amministrativo deve essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

Qualora venga a cessare l'Amministratore Unico, l'Assemblea per la nomina dell'Organo Amministrativo è convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, che nel frattempo può compiere gli atti d'ordinaria amministrazione.

Salvo diversa disposizione dell'Assemblea all'atto della nomina, il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più consiglieri, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.

I consiglieri delegati riferiscono al Consiglio di amministrazione

e al Collegio sindacale almeno ogni tre mesi.

Il Consiglio conserva comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

All'Amministratore Unico ovvero ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il compenso che verrà determinato dall'assemblea all'atto della nomina, nel rispetto dei vincoli e parametri stabiliti dalla normativa speciale sulle società a partecipazione pubblica locale.

La remunerazione dei consiglieri delegati o correlata al conferimento di speciali incarichi è stabilita dallo stesso Consiglio di amministrazione, sentito il Collegio sindacale e nel rispetto degli eventuali indirizzi deliberati dall'assemblea, nonché dei vincoli e parametri stabiliti dalla normativa speciale sulle società a partecipazione pubblica locale.

All'Amministratore Unico ovvero ai componenti del Consiglio di Amministrazione, indipendentemente dalle deleghe od incarichi loro conferiti, compete altresì il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento del mandato.

#### **Art. 17 - Convocazione del consiglio di amministrazione**

Il consiglio di amministrazione si riunisce sia nella sede sociale sia altrove, purché nel territorio della Regione Lombardia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da uno dei suoi membri o dal collegio sindacale. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in audio o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.

In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- d) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare, in tempo reale, alla discussione e alla votazione simultanea;
- e) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire,

dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione, nonché ai sindaci effettivi. In caso di urgenza, la convocazione potrà avere luogo con almeno due giorni di preavviso.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

In caso di assenza o di impedimento del presidente, la convocazione può essere effettuata da un vice presidente o dall'amministratore delegato, se nominato.

La riunione è comunque valida se si tratta di aggiornamento lavori di precedenti riunioni o se sono presenti tutti i membri del consiglio di amministrazione e i membri effettivi del collegio sindacale anche quando non siano state rispettate le modalità di convocazione di cui sopra.

#### **Art. 18 - Firma e rappresentanza sociale**

La rappresentanza legale della società spetta all'Amministratore Unico ovvero, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente in quanto nominato, nonché, nell'ipotesi di Consiglio di Amministrazione formato da cinque membri, all'Amministratore Delegato, in ragione delle deleghe al medesimo attribuite.

La rappresentanza della società, nei limiti dei poteri loro conferiti, spetta pure ai consiglieri delegati, se nominati.

L'Organo Amministrativo potrà nominare, anche fra persone estranee allo stesso, direttori, procuratori speciali e mandatari in genere per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri, i relativi emolumenti, nonché dandone tempestiva comunicazione ai soci in occasione della prima Assemblea utile.

#### **Art. 19 - Esercizio sociale**

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

#### **Art. 20 - Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e da due supplenti.

I sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. In ogni caso, in virtù del principio di parità d'accesso alle cariche sociali, di cui al DPR 251/2012, per almeno tre mandati consecutivi, a decorrere dal 2014, il Collegio Sindacale deve

essere formato da componenti di entrambi i generi, con la nomina di almeno un membro effettivo e un membro supplente per ciascun genere. Se nel corso del mandato vengano a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.

Il presidente del Collegio Sindacale è designato dall'Assemblea. Essi restano in carica per un triennio, sono rieleggibili e non possono essere revocati se non per giusta causa.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina entro i limiti stabiliti dalle tariffe professionali vigenti.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, con le modalità stabilite al precedente articolo 17 per il Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 21 - Controllo contabile**

Il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale, integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Nei casi di legge o laddove deliberato dall'assemblea, il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge.

#### **Art. 22 - Bilancio**

Il bilancio di esercizio, unitamente ai documenti e alle relazioni previste dalle norme in materia, sarà sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci a cura dell'Organo Amministrativo, nei termini di legge e statutari.

#### **Art. 22-bis - Piano annuale e triennale della gestione**

Entro il 30 novembre di ogni anno l'Organo Amministrativo sottopone all'assemblea, ai sensi dell'art.14-bis del presente statuto, lo schema del piano annuale e triennale della gestione relativo, rispettivamente, al successivo esercizio e triennio.

Sono contenuti obbligatori del piano gli obiettivi della gestione complessiva della società e dei singoli segmenti di attività; il budget economico-finanziario per l'anno ed il triennio successivi; la pianta organica del personale e le variazioni previste, oltre ad ogni altra informazione utile a rendere note ai soci le linee strategiche che l'Organo Amministrativo intende perseguire nel lasso di tempo considerato.

Il piano comprende, altresì, il programma degli investimenti, con la precisazione delle modalità di finanziamento.

Nella formazione del piano, oltre che nell'elaborazione dei criteri per la determinazione delle tariffe e dei corrispettivi di cui all'art.14-bis, comma 1, lett. b) del presente statuto, l'Organo Amministrativo terrà conto dell'essenziale finalità

pubblica dei servizi affidati dagli Enti locali soci e dei vincoli sanciti dall'art.117 del D.Lgs. 267/2000 e ss.ii.mm.

**Art. 23 - Utili**

Gli utili netti che risultano dal bilancio di esercizio, detratto il 5% da destinare a fondo di riserva legale fino a quando questo non abbia raggiunto 1/5 (un quinto) del capitale sociale, potranno essere ripartiti fra i soci in proporzione alle quote di capitale sociale possedute, salva diversa destinazione stabilita dall'assemblea ordinaria.

**Art. 24 - Finanziamento soci**

La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi, nel rispetto delle norme tempo per tempo vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci. I finanziamenti erogati potranno essere anche non proporzionali alle quote di capitale sociale possedute.

**Art. 25 - Scioglimento e liquidazione**

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori, determinandone poteri e compensi e stabilendo le modalità della liquidazione.

**Art. 26 - Clausola compromissoria**

Qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci o fra essi e la società, incluse le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci o revisore ovvero nei loro confronti, per questioni attinenti al rapporto sociale in materia di diritti disponibili, sarà devoluta al giudizio di un arbitro o di un collegio di tre arbitri, nominati dal presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società, su istanza della parte più diligente tra quelle in contesa.

La scelta in ordine alla nomina di un arbitro ovvero di un collegio arbitrale è rimessa alla parte che per prima presenta l'istanza per la nomina.

L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto.

Il Regolamento della Camera Arbitrale vigente al momento della domanda s'intende integralmente accettato con l'adesione al presente statuto e/o con l'accettazione delle cariche sociali. Anche le controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari sono devolute all'arbitro o al collegio arbitrale come sopra nominato.

**Art. 27 - Clausola di rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto si

fa riferimento alle disposizioni in materia, contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti in materia.

Lurano, 31 luglio 2014

F.to D'ACCHIOLI Giuseppe

F.to FINARDI Stefano L.S.